

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CROCE ROSSA ITALIANA  
PRESIDIO CENTRO ANNA TORRIGIANI DI FIRENZE PER ACQUISIZIONE DI N° 12 POSTI  
LETTO CURE INTERMEDIE SETTING 2.**

**PERIODO DAL 10.12.2018 - 31.12.2019.**

**Tra**

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona della Dr.ssa Lucia Carlini, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1868 del 20.12.2018.

**E**

la Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani di Firenze, d'ora in poi Struttura, con sede legale in Firenze, Via di Camerata 8, codice fiscale 94257270481 e partita IVA 06627070482, nella persona del Direttore Dr. Pasquale Morano, domiciliato per la carica presso l'ente sopraindicato;

**PREMESSO**

che la normativa nazionale (in particolare il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni e il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di

**“documento firmato digitalmente”**

Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92) e Regionale, quest'ultima esitata nella Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51, nella DGRT n. 431/2013 con la quale sono stati approvati “gli indirizzi per lo sviluppo del sistema delle cure intermedie”, per la prosecuzione delle esperienze in corso e l'ulteriore sviluppo di interventi in materia di cure intermedie, nel D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 e nella D.G.R.T. n° 909 del 7.8.2017 con la quale sono state emanate nuove indicazioni per assicurare un'omogenea organizzazione a livello regionale del sistema di cure intermedie, prevede un'evoluzione e una sistematizzazione dello stesso, e promuove una nuova fase programmatica nella quale vengono ridefiniti gli indirizzi generali per l'organizzazione dei setting e dei percorsi di cure intermedie residenziali in uscita dal livello ospedaliero; che con le circolari regionali prot. AOOGRT\_0455513 del 26.09.2017 e prot. AOOGRT\_0476814 del 06.10.2017 sono state fornite ulteriori specifiche in merito alla corretta interpretazione del DPGRT 79/R del 17.11.2016 e indirizzi per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera; che l'Accordo del 2 dicembre 2011 stipulato tra i rappresentanti della sanità privata ospedaliera AIOP, ARIS, AGESPI e Confindustria e la Regione Toscana definisce i principi generali della contrattazione locale; che a fronte di specifica richiesta da parte del Direttore Sanitario Aziendale con nota prot. 136059 del 14.11.2018, la Croce Rossa Italiana Presidio Anna Torrigiani, in data

14.11.2018, ha assicurato la propria disponibilità per i complessivi n° 12 posti letto richiesti - cure intermedie setting 2 residenzialità sanitaria intermedia (D7) ai sensi del vigente regolamento DPGRT n. 79r del 17.11.16 - per il periodo 10.12.2018 - 31.12.2019; che per la CRI Torrigiani di Firenze, per la quale è già accreditato il processo, risulta, invece, in corso l'acquisizione dell'autorizzazione, senza la quale non sarà possibile attivare l'utilizzo dei posti letto, mentre risulta in possesso degli altri requisiti richiesti sia dalla normativa regionale sopra richiamata sia dai seguenti documenti specifici:

- a) Contratto tra ex Azienda USL 10 Firenze e Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani di Firenze rep. 12638 del 29.12.2011 con il quale sono definite prestazioni e tetti finanziari per attività di riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera con modalità di erogazione dei trattamenti in regime di internato, seminterrato e ambulatoriale;
- b) deliberazione del Direttore Generale n. 2016 del 29.12.2016 con la quale sono stati prorogati fino al 31.12.2017 i rapporti contrattuali con gli istituti di riabilitazione extraospedaliera presenti sul territorio della AUL Toscana Centro - ambito Firenze, tra cui il contratto con Croce Rossa Italiana Presidio Centro Anna Torrigiani;
- c) deliberazione del Direttore Generale n°608 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato lo schema di contratto tra Azienda e CRI

Torrigiani per l'acquisizione di n° 24 posti letto di cure intermedie setting 2 per il periodo 01.04.2018 - 31.12.2018

(contratto rep. 387 del 14.05.2018);

d) *"Attestazione possesso requisito esercizio - struttura sanitaria equiparata"*, presentata dal legale rappresentante del Presidio Centro Anna Torrigiani in data 1.12.2017 prot. 836 U/REG/CORR con la quale si attesta il possesso dei requisiti di cui all'allegato A del Regolamento 79/r del 2016 per la trasformazione di n° 16 posti letto, su un totale di 43, che dalla disciplina "Medicina Fisica e Riabilitazione" passano a *"Strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)"* individuate al punto D.7 del citato regolamento 79/r, attuativo della L.R. 51/09;

e) *"Attestazione mantenimento requisiti Allegato D regolamento 79r/2016- struttura equiparata"*, presentata dal legale rappresentante del Presidio Centro Anna Torrigiani in data 1.12.2017 prot. 837 U/REG/CORR con la quale si dichiara il *"mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'Allegato D del DGRT 79/r, già attestati in data 03.11.2017 a seguito di trasformazione parziale alla tipologia di erogazione delle prestazioni a Struttura Residenziale Extraospedaliere a Bassa Complessità Assistenziale (D7) nel processo accreditato di riabilitazione"*;

f) decreti regionali di accreditamento n°13931 e 13932 del 21.12.2016; che, a seguito della conferma di disponibilità della Struttura e sulla base del verbale del 20.11.2018 a firma del Direttore Sanitario dell'Azienda, vi è la necessità di attivare un

nucleo di n. 12 posti di Cure Intermedie Setting 2 residenzialità sanitaria intermedia DGRT 909/2017 extra tetto presso la struttura Cri Torrigiani, definendo al contempo la durata dell'accordo contrattuale, che avrà validità per il periodo 10.12.2018 - 31.12.2019, coerentemente con le indicazioni della Direzione Sanitaria dell'Azienda, con la possibilità di prosecuzione dell'attività per ulteriori 12 mesi oltre la scadenza del 31.12.2019, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente; che, ferma restando l'attivabilità dell'utilizzo dei posti letto ad iniziare dal 10.12.2018, gli stessi verranno gradualmente occupati sulla base delle necessità che emergono dalla transizione organizzativa in atto; che con delibera del Direttore Generale n. 1868 del 20.12.2018 è stata approvata la stipula del presente atto con la determinazione dei volumi economici per il periodo di validità;

**TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione di un modulo di 12 posti letto extra tetto per cure intermedie setting 2 - residenzialità sanitaria intermedia - previsti alla sez. D.7, allegato A) del regolamento 79/r in attuazione della L.R. 51/2009. Possono accedere alla Struttura i pazienti dimessi da reparti per acuti, il cui bisogno sanitario è quello di mantenere e completare la stabilizzazione clinica raggiunta nel corso del ricovero acuto, e

che presentano ancora una necessità di tutela medica prolungata e di assistenza

infermieristica continuativa nelle 24 ore. L'attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro.

Ulteriori specifiche sono indicate nei successivi artt. 3, 4, 5.

#### **ART. 2 - TIPOLOGIA D'ATTIVITA'**

La Struttura si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda l'attività prevista al precedente art. 1 mettendo a disposizione le strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato, indicati nell'all. A, lettera D.7.15 - D.7.19, in presenza dei requisiti organizzativi previsti nello stesso Regolamento 79/R, allegato A,

Per tutti i 12 posti letto oggetto del presente accordo, la struttura assicura l'erogazione delle prestazioni secondo quanto espressamente previsto nella DGRT 909 del 7.8.2017, con particolare riferimento agli allegati A) e B);

#### **ART. 3 MODALITA' OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE**

L'accesso avviene secondo le attuali procedure aziendali e loro eventuali modifiche o integrazioni. I protocolli consegnati alla Struttura dal responsabile sanitario dell'Azienda per il presente accordo, sono depositati presso il Dipartimento di riferimento e/o il suddetto responsabile del contratto.

In linea di massima vengono considerati eleggibili i pazienti per i quali la valutazione multidimensionale indica la presenza di un quadro

clinico stabile riconducibile a quello previsto per la media intensità assistenziale di cura nella DGRT 909/2017, con presenza di problematiche sanitarie e/o socio-sanitarie aperte.

#### **ART. 4 - TARIFFE, TETTO DI SPESA**

La tariffa applicata per le prestazioni erogate è di € 132,00 giornalieri, comprensiva di prestazioni specialistiche e terapia farmacologia, ai sensi della DGRT 909/2017 all. B.

La Struttura accetta per l'intera durata del contratto il tetto finanziario annuo massimo di € 613.008,00 (seicentotredicimila otto/00), in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633 del 26.10.1972 e s.m.i.

Il volume economico è così determinato:

- Anno 2018 - n 22 gg x € 132,00 x 12 posti letto = € 34.848,00;
- Anno 2019 - n° 365 gg x € 132,00 x 12 posti letto = € 578.160,00.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati. La Struttura concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

Resta inteso che l'attivazione dei ricoveri è pertinenza della Direzione Sanitaria Aziendale che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti letto di cui al presente contratto, l'utilizzo dei 12 posti letto previsti non costituisce

vincolo ma una possibilità per l'Azienda, e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo anche gradualmente. L'Azienda non è, di conseguenza, vincolata al pieno utilizzo dei posti letto, ed è tenuta solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati. La Struttura non potrà vantare alcun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

Le parti si danno atto che l'obbligo di spesa a carico del SSN permane con riferimento al solo periodo di erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale, ovvero fino alla dichiarazione di dimissibilità rilasciata da parte del medico. Per eventuali ulteriori periodi successivi di permanenza, la Struttura si accorderà in autonomia con il paziente, stipulando con lo stesso apposito atto e, pertanto, gli ulteriori periodi non saranno a carico del SSN.

L'attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura e il Direttore della SOC Gestione Ospedale-Territorio e Pianificazione Post-Acuzie dell'Azienda, Dr.ssa Claudia Capanni; Sono esclusi dalla retta i costi relativi all'inserimento di PEG, la dialisi, le trasfusioni di globuli rossi, la radioterapia.



In caso di richiesta di farmaci ad alto costo, compresi quelli prescritti con piano terapeutico, la fornitura a carico dell'Azienda sarà autorizzata per gli assistiti dell'Azienda medesima solo dopo istruttoria effettuata dall'Azienda tesa a verificare la necessità di prescrizione e l'alto costo degli stessi.

#### **ART 5 - DEGENZA E DIMISSIONI**

In relazione al Regolamento 79/R, all. A, lettera D.7, l'assistenza medica è garantita dal medico specialista geriatra o internista, o fisiatra o equipollenti presente in Struttura per almeno 30 ore settimanali, il quale opera in collaborazione con il medico di medicina generale del paziente per la gestione clinica in degenza e le comunicazioni utili alla dimissione e per la gestione delle fasi successive. La responsabilità clinica del paziente è del medico della Struttura.

L'assistenza infermieristica e l'assistenza alla persona sono garantite sulle 24 ore.

La riattivazione è garantita agli ospiti ammessi attraverso un progetto che coinvolge l'intero team e ai soggetti con problemi di riduzione delle capacità funzionali per motivi derivanti dalle condizioni che hanno determinato il ricovero ospedaliero attraverso un PRI di tipo estensivo in misura adeguata alla tipologia e alla complessità delle attività svolte.

La dimissione viene comunicata al medico di medicina generale a seguito della valutazione del Gruppo Multidisciplinare, al CDCA ed alla Struttura Operativa Complessa Accordi contrattuali e convenzioni

privato accreditato sanitario e socio sanitario dell'Azienda per quanto di competenza.

La dotazione di personale deve prevedere un rapporto adeguato in base alla tipologia della Struttura e al volume delle prestazioni con un minimo personale di assistenza pari ad 1 operatore (leggasi: OSS, infermieri) ogni 8 pazienti (NOR) e un tempo di assistenza media (MAD) di 140'-160' a persona.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE**

La Struttura si impegna ad inviare all'ufficio aziendale preposto al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili dell'attività svolta su supporto cartaceo, secondo lo schema fornito dall'Azienda.

I riepiloghi devono contenere i seguenti elementi: cognome, nome ed indirizzo dell'utente; comune di residenza anagrafica dell'utente; codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria; giorni di effettiva presenza data di ingresso e data delle dimissioni.

Ai riepiloghi mensili devono essere allegate le richieste di ammissione e dimissione dalla Struttura. I suddetti rendiconti dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Struttura e dal Direttore Sanitario di questa e quindi validati dal Responsabile Sanitario del contratto per l'Azienda.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell'Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta di € 132,00, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

#### **ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA**

La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a rendicontare l'attività, per la fatturazione all'Azienda, su procedura GAUSS con il "progetto Cure Intermedie". La stessa dovrà inserire i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 3 del mese successivo, sul sistema fornito dall'Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e di manutenzione. La Struttura si impegna a seguire le indicazioni fornite da ESTAR e dall'Azienda per una corretta gestione della procedura e di utilizzare le modalità transitorie indicate, nel caso queste siano necessarie.

L'Azienda provvederà ad inserire i dati degli utenti utilizzando l'applicativo in dotazione. La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività, sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dal Responsabile Sanitario del contratto per l'Azienda.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software di conseguenza. La Struttura impegna all'alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

#### **ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE**

La Struttura comunicherà alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto.

#### **Art. 9 - INCOMPATIBILITA'**

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova

in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'Azienda può richiedere alla Struttura la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

#### **ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE**

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei

dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico della Struttura che si impegna ad adeguare i locali, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

#### **ART. 11 - CONTROLLI**

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda secondo le procedure definite dal piano dei controlli annuale. Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta. Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

**ART. 12 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI  
FISCALI E CONTRIBUTIVI**

1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva.

2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC)

e la certificazione ENPAM. La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

### **ART 13 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti dei residenti nell'ambito dell'USL Toscana Centro.

### **ART. 14 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE**

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle



penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all'art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016, all. A, lettera D.7. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

## 2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

### 3. Recesso

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

### 4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

### 5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 4 addebitabile a responsabilità della Struttura;

- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura; - in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 15- PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs 196/2003 e del "Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003" adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".

La Struttura si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento Europeo

Privacy n° 2016/679 del 27.4.2016.

La Struttura nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dal D.Lgs 196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda

committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.

#### **Art. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE**

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

#### **ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il soggetto contraente è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

#### **ART. 19 - DECORRENZA**

Il presente contratto produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e avrà scadenza il 31.12.2019. E' consentita all'Azienda la possibilità di attivare, prima della scadenza dell'accordo contrattuale con preavviso di almeno 30 giorni e conferma espressa per accettazione da parte del soggetto contraente, un rinnovo di mesi 12, alle medesime condizioni di cui al presente accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nel medesimo contratto, nel periodo intercorrente tra la decorrenza (10.12.2018) e la data di seconda sottoscrizione.

I termini contrattuali previsti ai tre commi precedenti del presente articolo, sono subordinati l'acquisizione dell'autorizzazione attualmente in corso, senza la quale non sarà possibile attivare l'utilizzo dei posti letto. La CRI Torrigiani risulta in possesso degli altri requisiti richiesti sia dalla normativa regionale, sia dai seguenti documenti specifici richiamata in premessa.

## **ART. 20 - RESPONSABILI DELL' ACCORDO CONTRATTUALE**

L'attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura, la SOC Gestione Ospedale-Territorio e Pianificazione Post-Acuzie dell'Azienda e l'ACOT competente territorialmente.

Vengono individuati:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, Dott.ssa Lucia Carlini;
- per gli aspetti sanitari, i riferimenti sono:
- il Direttore della SOC Continuità ospedale territorio e pianificazione post-acuzie) per il livello della programmazione delle attività il riferimento;
- il Direttore del Dipartimento medicina e specialistiche mediche per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore della SOS Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate;

b) per la Struttura: il Responsabile della Convenzione nella figura del legale rappresentante Dr. Pasquale Giacomo Morano.

## **ART. 21 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente atto consta di n. 24 pagine, viene redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti contraenti e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/86.

Le spese di bollo sono a carico della Struttura e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge e invierà copia dell'avvenuto pagamento contestualmente all'invio del contratto sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro  
Direttore della SOC Accordi  
contrattuali e convenzioni privato  
accreditato sanitario e socio  
sanitario  
Dott.ssa Lucia Carlini  
(*documento firmato digitalmente*)

per la Croce Rossa Italiana -  
Presidio Anna Torrigiani di  
Firenze. il Legale  
Rappresentante  
Dr. Pasquale Giacomo Morano  
(*documento firmato  
digitalmente*)